

Sentenze nn. 391 e 393 del 2005 (Calendario venatorio regionale)

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, due leggi regionali modificative del calendario venatorio regionale.

Si tratta della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), e della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La legge regionale pugliese, composta del solo articolo 1, consente di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente.

Per l'Avvocatura erariale, tale previsione non rispetterebbe gli *standards* di tutela uniforme dettati dal comma 7 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ponendosi, in tal modo, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per la fissazione di tali *standards*, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.

Principio consolidato della giurisprudenza costituzionale è che *sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (...) la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna"* (sentenza n. 391 Considerato in diritto n. 3).

La legge denunciata, pertanto, è incostituzionale dal momento che anche la previsione del termine giornaliero è fissata al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

Con la sentenza n. 393 del 2005 è dichiarata, invece, infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 3 della legge umbra che, modificando l'articolo 32 della legge regionale n. 14 del 1994, prevede che "La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi della caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità".

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 14 del 1994 - che amplia il periodo del prelievo faunistico venatorio, anticipando la possibilità di cacciare talune specie a partire dal 1° settembre di ciascun anno - non esclude, in realtà, il rinvio alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, limitandosi a disporre che il calendario venatorio può prevedere una diversa data di inizio per il periodo venatorio relativamente ad alcune specie solo "ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157". La norma regionale, pertanto, non si discosta da quanto previsto dalla norma statale la quale fissa uno *standard* minimo di tutela della fauna il cui soddisfacimento è riservato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato perché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in periodi diversi da quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, deve comunque ritenersi subordinata, anche nella Regione Umbria, alla integrale applicazione della disciplina dettata dal comma 2 del medesimo articolo.

dott. ssa Paola Garro